



N° PAP-00497-2019

Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 29/10/2019 al 13/11/2019

L'incaricato della pubblicazione
ANNA LISA MARINO

COMUNE DI OPPIDO LUCANO

PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

DETERMINAZIONE DSG N° 00214/2019 del 29/10/2019

N° DetSet 00114/2019 del 29/10/2019

Responsabile dell'Area: ANNA LISA MARINO

Istruttore proponente: ANNA LISA MARINO

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA BIOLOGICA (Decreto Interministeriale 18/12/2017 n. 14771) ED A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (DM 25/07/2011) – A.S. 2019-2020 e 2020-2021, rivolto agli alunni della Scuola per l'infanzia e della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo "F. Giannone" di Oppido Lucano. CIG: 80115571FC
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE dalla procedura di gara della Ditta GLOBAL SERVICE SRL rappresentata da PICARDI LUISA con sede legale VIA FORIA 136 80137 NAPOLI - CF 06698721211

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto d.ssa ANNA LISA MARINO
in qualità di Vice Segretario Comunale

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00214/2019, composta da n° 11 fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

OPPIDO LUCANO, li 29/10/2019

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

PREMESSO:

- CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 06/08/2019, è stato approvato il "PROGETTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA BIOLOGICA (Decreto Interministeriale 18/12/2017 n. 14771) ED A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (DM 25/07/2011) - A.S. 2019/2020 e 2020/2021", rivolto agli alunni della Scuola per l'infanzia e della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo "F. Giannone" di Oppido Lucano – Art. 23 comma 14, 15 e 16 D. Lgs 50/2016 e smi".
- CHE dal progetto di servizio approvato con D.G.C. n. 58/2019, si ricavano i seguenti elementi di costo:
 - o Il prezzo del singolo pasto a base di gara è pari ad € 4,16 (euroquattrovirgolasedici) oltre IVA. Il numero presunto dei pasti è pari a nr. 28.553 per anno scolastico. L'importo a misura a base di gara, per i due anni scolastici previsti di contratto, è pari a € 238.862,10 oltre IVA come per legge di cui € 237.662,10 soggetto a ribasso d'asta ed € 1.200,00 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso,
 - o Il corrispettivo complessivo dell'appalto a misura, comprensivo di ogni eventuale opzione, rinnovo o proroga, calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la durata massima di quattro anni scolastici, è pari a € 573.269,04, oltre IVA, compresi oneri di sicurezza indiretti pari a € 2.880,00 non soggetti a ribasso ed € 95.544,84 per varianti ammissibili nel limite del 20% dell'importo del contratto.
- CHE con Determinazione a Contrattare DSG n. 161 del 22/08/2019 adottata ai sensi dell'art. 32, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. e art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000, è stata indetta, per l'affidamento dei servizi di che trattasi, procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., interamente telematica ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. N. 50/2016, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3 lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- CHE il Bando di Gara con annesso Disciplinare è stato pubblicato a far data dal 26/08/2019, sull'Albo Pretorio del Comune di Oppido Lucano, nella sezione "bandi di gara e contratti" di Amministrazione Trasparente, sul Profilo Committente del Comune di Oppido Lucano, sul "Portale Gare e Appalti/Profilo del Committente" del Comune di Oppido Lucano, raggiungibile al link: <https://comuneoppidolucano.acquistitelematici.it/>, sulla GURI n. 100 del 26/08/2019, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite il sistema SIAB della Regione Basilicata.

che entro il termine perentorio fissato per la presentazione telematica delle offerte (ore 18:00 del giorno 17/09/2019), risultano pervenute nr 7 (SETTE) offerte indicati nell'elenco allegato verbale di gara n. 1 del 18/09/2019;

che, come previsto dal disciplinare di gara, il giorno 18/09/2019 alle ore 9:02 il seggio di gara ha esaminato le buste "virtuali" contenenti la documentazione amministrativa richiesta dal bando di gara, procedendo all'ammissione al prosieguo della procedura di nr. 6 concorrenti e all'attivazione del soccorso istruttorio per n. 1 concorrente per il quale veniva fissato nel giorno 23/09/2019 alle

9,30 il termine per la presentazione della documentazione integrativa, come risultante dal verbale di gara n. 1 del 18/09/2019;

che con nota prot. 7838 del 18/09/2019 la ditta New Food veniva invitata ad integrare la documentazione mancante entro e non oltre le ore 9:30 del giorno 23/09/2019.

che con nota prot. 7845 del 18/09/2019 inoltrata a tutti i partecipanti a mezzo della piattaforma telematica, veniva comunicata la convocazione per il prosieguo delle attività di gara per il giorno 23/09/2019 alle ore 13:00.

che il giorno 23/09/2019 alle ore 13,09 il seggio di gara ha esaminato la documentazione integrativa presentata dal concorrente interessato, procedendo all'ammissione al prosieguo della gara del concorrente di che trattasi, come risultante dal verbale n. 2 del 23/09/2019.

CONSIDERATO

che a seguito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali degli operatori economici come risultante dalle dichiarazioni e documenti allegati nella busta virtuale della "documentazione amministrativa", gli stessi sono stati ammessi al prosieguo della gara, con provvedimento RG n. 184 del 23/09/2019.

che con determinazione RG n. 185 del 23/09/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche per la gara di che trattasi.

Che in data 27/09/2019, in seduta pubblica e previa comunicazione agli operatori economici prot. 7957 del 23/09/2019, la Commissione ha provveduto alla apertura della busta virtuale contenente l'offerta tecnica al fine di esaminare la documentazione in essa presente (verbale n. 3 del 27/09/2019).

Che in data 27/09/2019 ed in data 28/09/2019, in seduta riservata, la Commissione ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti.(verbale n. 3 del 27/09/2019 e verbale n. 4 del 28/09/2019)

Che in data 04/10/2019, in seduta pubblica, e previa comunicazione agli operatori economici prot. 8129 del 28/09/2019, la Commissione ha proceduto all'apertura delle offerte economiche presentate dai partecipanti, formulando la seguente graduatoria finale

N grad	Denominazione ditta	Punteggio totale
1	New Food Soc. Coop.	71.4933
2	GLOBAL SERVICE SRL	68.2772
3	Leucoservice soc.coop arl	60.7934
4	CE.RI.SA. SRL	60.6636
5	S.L.E.M. srl	56.8498
6	DAFNE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	52.2355
7	RI.CA. SRL	43.6323

provvedendo a trasmettere la proposta di aggiudicazione dell'appalto di che trattasi in favore della Ditta New Food Soc. Coop. rappresentata da Sepe Mario con sede legale Piazza E. De Marinis, 2 84013 Cava de' Tirreni (Salerno)- C.F. 06618771213.

CONSIDERATO che, così come previsto dall'art. 86 del D. Lgs. 50/2016 ed al fine di provvedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione di cui all'art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e smi, questo Ente provvedeva alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, così come dichiarato dagli operatori economici in sede di gara sotto forma di autocertificazione.

Che al fine di verificare il possesso dei suddetti requisiti venivano attivate, per l'operatore economico Ditta GLOBAL SERVICE, a mezzo AVCPASS le richieste delle certificazioni a comprova dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 previsti dal disciplinare e dal bando di gara, e a mezzo dello sportello unico previdenziale la richiesta di DURC (verifica regolarità contributiva).

Che in data 28/10/2019, il RUP, con il supporto della Commissione di gara, procedeva all'esame della documentazione relativa alla verifica del possesso, da parte del suddetto operatore economico, dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016, anche ai sensi del paragrafo 5.2 delle Linee Guida n. 3 di ANAC.(verbale del 28/10/2019).

Che in esito all'esame della documentazione condotto per la **Ditta GLOBAL SERVICE SRL rappresentata da PICARDI LUISA con sede legale VIA FORIA 136 80137 NAPOLI (NAPOLI)- CF 06698721211** è emerso quanto segue: (rif. verbale del 28/10/2019) *"Dal sistema AVCPASS risulta essere stata dedotta la seguente documentazione, depositata agli atti di gara:*

- *Certificato del Casellario giudiziale con il seguente esito: nella Banca Dati casellario risulta iscritto n. 1 provvedimento per il quale è stata concessa riabilitazione.*
- *Visura Infocamere – registro imprese Società **GLOBAL SERVICE SRL***
- *Esito verifica regolarità fiscale relativa al C.F. 06618771213 riportante l'esito "la posizione è regolare"*
- *Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con esito: Nulla.*
- *Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese riportante il seguente esito: annotazione a carico della Ditta GLOBAL SERVICE disposta con delibera n. 1154 assunta dal Consiglio dell'ANAC in data 12.12.2018 "per aver omesso di dichiarare le precedenti esclusioni da gare subite, destinate ad incidere sulla causa ostativa di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 50/2016".*

Si rileva che in sede di gara, l'operatore economico GLOBAL SERVICE ometteva di dichiarare, nel DGUE, le informazioni circa gli illeciti professionali di cui all'art. 80 comma 5, lett c) del Codice, poi rinvenute nel Casellario ANAC. Lo stesso operatore economico GLOBAL SERVICE, nella istanza di partecipazione alla gara dichiarava al punto "e) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità" e al punto "j) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti".

Si rileva che la circostanza relativa alla OMESSA DICHIARAZIONE DI ANNOTAZIONI presenti nel Casellario informatico dell'ANAC da parte dell'operatore economico GLOBAL SERVICE, integra la fattispecie di cui all'art 80 comma 5 lett c del D. Lgs. 50/2016 che testualmente recita : "5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni..... c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;". T

Trova inoltre applicazione quanto previsto al punto 4.2 della Linea guida ANAC n. 6 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, relativa ai mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice, che testualmente prevede: "La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del

concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 1, lett. f-bis) del codice."

*Nella specie, si rileva che l'operatore economico GLOBAL SERVICE ometteva di dichiarare notizie iscritte nel Casellario Informatico dell'ANAC (relative a segnalazioni destinate ad incidere sulla causa ostativa di cui all'articolo 80 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 50/2016), rispetto alle quali si pone un **onere dichiarativo** per il solo fatto di essere iscritte nel Casellario. D'altro canto, come confermato dal Consiglio di Stato nella recente decisione del 15 aprile 2019 n. 2430, non è ammessa per il concorrente "un facoltà di autovalutazione della rilevanza e della incidenza delle circostanze e degli elementi che possono considerarsi ostative alla partecipazione alle pubbliche gare. La completezza, nonché la veridicità, della dichiarazione sostitutiva di notorietà sui requisiti per la partecipazione all'evidenza pubblica sono, come è noto, dirette alla tutela dell'interesse pubblico alla trasparenza e, al tempo stesso, alla semplificazione della procedura di gara (ex multis, Cons. Stato, V, 29 aprile 2016, n. 1641; VI, 2 luglio 2014, n. 3336)".*

*Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra espresso, si ritiene che la omissione dichiarativa dell'operatore economico GLOBAL SERVICE abbia di fatto alterato il fondamentale principio della par condicio tra gli operatori economici partecipanti. Per tali motivi, si propone **l'ESCLUSIONE** dalla procedura di gara di che trattasi dell'operatore economico **Ditta GLOBAL SERVICE SRL rappresentata da PICARDI LUISA con sede legale VIA FORIA 136 80137 NAPOLI (NAPOLI)- CF 06698721211.**"*

Visto e richiamato l'art. 80 comma 5, lett. c) e comma 12 del D. Lgs. 50/2016.

Visto e richiamata la Linea guida ANAC n. 6- paragrafo 4.2.

Visto e richiamato l'art. 80 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 : "6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5"

Verificata la giurisprudenza in merito, come richiamata nel Verbale del 28/10/2019, e ritenuto di dover procedere alla ESCLUSIONE, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera c) del D. Lgs. 50/2016, dalla procedura di gara di che trattasi dell'operatore economico Ditta GLOBAL SERVICE SRL rappresentata da PICARDI LUISA con sede legale VIA FORIA 136 80137 NAPOLI (NAPOLI)- CF 06698721211 per le motivazioni sopra riportate.

Considerato che l'incameramento della cauzione provvisoria è conseguenza automatica del provvedimento di esclusione, e, come tale, non suscettibile di valutazioni discrezionali da parte dell'amministrazione in relazione ai singoli casi concreti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2017, n. 5806; sez. V, 4 dicembre 2017, n. 5709; sez. V, 28 agosto 2017, n. 4086; Adunanza plenaria, 29 febbraio 2016, n. 5);

Ritenuto di provvedere in merito all'esclusione dalla procedura del suddetto operatore economico e al conseguente incameramento della cauzione con segnalazione all'ANAC ai sensi dell'art. 80 comma 12 del D. Lgs. 50/2016.

VISTO l'articolo 76, comma 2 bis, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. " 2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 06 del 28 giugno 2018 di nomina del responsabile della posizione organizzativa n° 1, ai sensi degli art. 107 e 109 del D.Lgs. n° 267/2000;

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse in narrativa quale parte integrate e sostanziale della presente determinazione.
2. **DI APPROVARE** le risultanze dell'allegato Verbale del 28/10/2019 redatto dal Rup con il supporto della Commissione esaminatrice e relativo alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
3. **DI ESCLUDERE** dalla procedura di gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 80 comma 5 lett. c) e comma 6 del D. Lgs. 50/2016, la Ditta GLOBAL SERVICE SRL rappresentata da PICARDI LUISA con sede legale VIA FORIA 136 80137 NAPOLI (NAPOLI)- CF 06698721211, per le motivazioni analiticamente contenute nel Verbale del 28/10/2019 qui riportate integralmente: *"....l'operatore economico GLOBAL SERVICE ometteva di dichiarare notizie iscritte nel Casellario Informatico dell'ANAC (relative a segnalazioni destinate ad incidere sulla causa ostativa di cui all'articolo 80 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 50/2016), rispetto alle quali si pone un **onere dichiarativo** per il solo fatto di essere iscritte nel Casellario. D'altro canto, come confermato dal Consiglio di Stato nella recente decisione del 15 aprile 2019 n. 2430, non è ammessa per il concorrente "un facoltà di autovalutazione della rilevanza e della incidenza delle circostanze e degli elementi che possono considerarsi ostative alla partecipazione alle pubbliche gare. La completezza, nonché la veridicità, della dichiarazione sostitutiva di notorietà sui requisiti per la partecipazione all'evidenza pubblica sono, come è noto, dirette alla tutela dell'interesse pubblico alla trasparenza e, al tempo stesso, alla semplificazione della procedura di gara (ex multis, Cons. Stato, V, 29 aprile 2016, n. 1641; VI, 2 luglio 2014, n. 3336)". Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra espresso, si ritiene che la omissione dichiarativa dell'operatore economico GLOBAL SERVICE abbia di fatto alterato il fondamentale principio della par condicio tra gli operatori economici partecipanti."*
4. **DI DISPORRE** l'adozione degli adempimenti conseguenti, quali l'escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all'ANAC ai sensi dell'art. 80 comma 12 del D. Lgs. 50/2016.
5. **DI COMUNICARE** l'adozione del presente provvedimento alla Ditta GLOBAL SERVICE SRL, ai sensi dell'art. 76 comma 2 bus del D. Lgs 50/2016.
6. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
7. **DI DARE ATTO** che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato.
8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i..

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE
(d.ssa Anna Lisa MARINO)



COMUNE DI OPPIDO LUCANO

Provincia di Potenza

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Via Bari, n. 16 – CAP 85015 – OPPIDO LUCANO (PZ) Tel. +39 0971945002

Fax: +39 0971945682

<http://www.comuneoppidolucano.gov.it/> e-mail: ufficiotecnico@comuneoppidolucano.gov.it

P.E.C.: comuneoppidolucano.protocollo@pec.it

NOTIZIA GARA APERTA – PROFILO DEL COMMITTENTE: <https://comuneoppidolucano.acquistitelematico.it/>

GARA PROCEDURA APERTA

procedura: aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, telematica ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.

OGGETTO DELL'APPALTO:	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA BIOLOGICA (Decreto Interministeriale 18/12/2017 n. 14771) ED A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (DM 25/07/2011) – A.S. 2019-2020 e 2020-2021, rivolto agli alunni della Scuola per l'infanzia e della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo "F. Giannone" di Oppido Lucano.
------------------------------	---

CIG: 80115571FC

VERBALE DEL 28 OTTOBRE 2019

Verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, il giorno **VENTOTTO** del mese di **OTTOBRE**, alle ore **12:30** in Oppido Lucano, presso la Casa Comunale sita in Via Bari, n. 16, Ufficio del Responsabile del Procedimento, si è riunito il RUP- d.ssa Anna Lisa Marino con il supporto della Commissione giudicatrice nominata con determinazione DSG n. 185 del 23/09/2019 del Responsabile Area Amministrativa e Contabile e composta dai signori:

- Ing. Donato Michele Ramunno - Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Oppido Lucano - Presidente della Commissione di gara;
- D.ssa Anna Lisa Marino - componente esperto della commissione di gara;
- D.ssa Laura Mongiello - componente esperto esterno della Commissione di gara.

Per procedere all'esame della documentazione relativa alla verifica del possesso, da parte di tutti i concorrenti partecipanti alla presente gara, dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016, anche ai sensi del paragrafo 5.2 delle Linee Guida n. 3 di ANAC

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il RUP d.ssa Anna Lisa Marino.

Si procede all'esame della documentazione relativa al concorrente **Ditta New Food Soc. Coop. rappresentata da Sepe Mario con sede legale Piazza E. De Marinis, 2 84013 Cava de' Tirreni (Salerno)- C.F. 06618771213.**

Dal sistema AVCPASS risulta essere stata dedotta la seguente documentazione, depositata agli atti di gara:

- Certificato del Casellario giudiziale con esito: Nulla iscrizione nella Banca Dati casellario.
- Visura Infocamere – registro imprese Società NEW FOOD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
- Esito verifica regolarità fiscale relativa al C.F. 06618771213 riportante l'esito "la posizione è regolare"
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con esito: Richiesta inoltrata-risposta con errore.
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese – ANAC riportante la dicitura:

"Non sono presenti Annotazioni associabili all'OE indicato"

La documentazione dedotta dal sistema AVCPASS risulta essere conforme a quanto dichiarato dall'operatore economico in sede di gara.

Dallo sportello unico previdenziale risulta essere stato dedotto il DURC per il C.F. **06618771213** avente protocollo comunicazione INAIL_18317023, e riportante l'esito **DURC NON REGOLARE**. Si rileva che tale esito costituisce **CAUSA DI ESCLUSIONE** dalla procedura di gara ai sensi dell'art 80 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 che prevede "Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015"

Si rileva altresì che in sede di gara, l'operatore economico New Food, dichiarava nel DGUE la propria regolarità contributiva, in difformità rispetto all'esito del DURC sopra citato. Tale circostanza costituisce **CAUSA DI ESCLUSIONE** dalla procedura ai sensi dell'art. 80 comma 5, lettera f-bis) che prevede: "Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, ... f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

Trova applicazione inoltre l'art. 80 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 che testualmente recita: "12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia." Della falsa dichiarazione dovrà essere data segnalazione all'ANAC così come previsto dall'art. 80 comma 12 del D. Lgs. 50/2016.

Per tali ragioni e sulla scorta della documentazione acquisita, si propone l'ESCLUSIONE dalla procedura di gara di che trattasi dell'operatore economico **Ditta New Food Soc. Coop. rappresentata da Sepe Mario con sede legale Piazza E. De Marinis, 2 84013 Cava de' Tirreni (Salerno)- C.F. 06618771213.**


In prosieguo si procede all'esame della documentazione relativa al concorrente **Ditta GLOBAL SERVICE SRL rappresentata da PICARDI LUISA con sede legale VIA FORIA 136 80137 NAPOLI (NAPOLI)- CF 06698721211.**

Dallo sportello unico previdenziale risulta essere stato dedotto il DURC per il C.F. **06698721211** avente protocollo comunicazione INAIL_17065469, e riportante l'esito **DURC REGOLARE**. La documentazione relativa al DURC risulta essere conforme a quanto dichiarato dall'operatore economico in sede di gara.

Dal sistema AVCPASS risulta essere stata dedotta la seguente documentazione, depositata agli atti di gara:

- Certificato del Casellario giudiziale con il seguente esito: nella Banca Dati casellario risulta iscritto n. 1 provvedimento per il quale è stata concessa riabilitazione.
- Visura Infocamere – registro imprese Società **GLOBAL SERVICE SRL**
- Esito verifica regolarità fiscale relativa al C.F. 06618771213 riportante l'esito "la posizione è regolare"
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con esito: Nulla.
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese riportante il seguente esito: annotazione a carico della Ditta GLOBAL SERVICE disposta con delibera n. 1154 assunta dal Consiglio dell'ANAC in data 12.12.2018 "per aver omesso di dichiarare le precedenti esclusioni da gare subite, destinate ad incidere sulla causa ostativa di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 50/2016".

Si rileva che in sede di gara, l'operatore economico GLOBAL SERVICE ometteva di dichiarare, nel DGUE, le informazioni circa gli illeciti professionali di cui all'art. 80 comma 5, lett c) del Codice, poi rinvenute nel Casellario ANAC. Lo stesso operatore economico GLOBAL SERVICE, nella istanza di partecipazione alla gara dichiarava al punto "e) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità" e al punto "j) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto



2 

dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti".

Si rileva che la circostanza relativa alla OMESSA DICHIARAZIONE DI ANNOTAZIONI presenti nel Casellario informatico dell'ANAC da parte dell'operatore economico GLOBAL SERVICE, integra la fattispecie di cui all'art 80 comma 5 lett c del D. Lgs. 50/2016 che testualmente recita :*"5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni..... c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;"*. T

Trova inoltre applicazione quanto previsto al punto 4.2 della Linea guida ANAC n. 6 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, relativa ai mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice, che testualmente prevede: *"La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 1, lett. f-bis) del codice."*

Nella specie, si rileva che l'operatore economico GLOBAL SERVICE ometteva di dichiarare notizie iscritte nel Casellario Informatico dell'ANAC (relative a segnalazioni destinate ad incidere sulla causa ostativa di cui all'articolo 80 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 50/2016), rispetto alle quali si pone un **onere dichiarativo** per il solo fatto di essere iscritte nel Casellario. D'altro canto, come confermato dal Consiglio di Stato nella recente decisione del 15 aprile 2019 n. 2430, non è ammessa per il concorrente *"un facoltà di autovalutazione della rilevanza e della incidenza delle circostanze e degli elementi che possono considerarsi ostative alla partecipazione alle pubbliche gare. La completezza, nonché la veridicità, della dichiarazione sostitutiva di notorietà sui requisiti per la partecipazione all'evidenza pubblica sono, come è noto, dirette alla tutela dell'interesse pubblico alla trasparenza e, al tempo stesso, alla semplificazione della procedura di gara (ex multis, Cons. Stato, V, 29 aprile 2016, n. 1641; VI, 2 luglio 2014, n. 3336)"*.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra espresso, si ritiene che la omissione dichiarativa dell'operatore economico GLOBAL SERVICE abbia di fatto alterato il fondamentale principio della par condicio tra gli operatori economici partecipanti. Per tali motivi, si propone l'**ECLUSIONE** dalla procedura di gara di che trattasi dell'operatore economico **Ditta GLOBAL SERVICE SRL rappresentata da PICARDI LUISA con sede legale VIA FORIA 136 80137 NAPOLI (NAPOLI)- CF 06698721211.**

In prosieguo si procede all'esame della documentazione relativa al concorrente **Ditta Leucoservice soc.coop ari rappresentata da Delle Donne Massimiliano con sede legale VIALE XXIV MAGGIO ,88- Genzano di Lucania (PZ), CF. 01966080762.**

Dal sistema AVCPASS risulta essere stata dedotta la seguente documentazione, depositata agli atti di gara:

- Certificato del Casellario giudiziale con esito: Nulla iscrizione nella Banca Dati casellario.
- Visura Infocamere – registro imprese Società LEUCOSSERVICE SOC. COOP. SRL
- Esito verifica regolarità fiscale relativa al C.F. **01966080762**: Richiesta inoltrata ad AVCPASS
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato: Richiesta inoltrata ad AVCPASS
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese – ANAC riportante la dicitura: *"Non sono presenti Annotazioni associabili all'OE indicato"*

La documentazione dedotta dal sistema AVCPASS risulta essere conforme a quanto dichiarato dall'operatore economico in sede di gara.

Dallo sportello unico previdenziale risulta essere stato dedotto il DURC per il C.F. **01966080762** avente protocollo comunicazione INPS_17204161, e riportante l'esito **DURC NON REGOLARE**. Si rileva che tale esito costituisce **CAUSA DI ESCLUSIONE** dalla procedura di gara ai sensi dell'art 80 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 che prevede *"Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.*



602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015"

Si rileva altresì che in sede di gara, l'operatore economico LEUCOSSERVICE SOC. COOP. SRL, dichiarava nel DGUE la propria regolarità contributiva, in difformità rispetto all'esito del DURC sopra citato. Tale circostanza costituisce **CAUSA DI ESCLUSIONE** dalla procedura ai sensi dell'art. 80 comma 5, lettera f-bis) che prevede: "Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni,... f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

Trova applicazione inoltre l'art. 80 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 che testualmente recita: "12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia." Della falsa dichiarazione dovrà essere data segnalazione all'ANAC così come previsto dall'art. 80 comma 12 del D. Lgs. 50/2016.

Per tali ragioni, e sulla scorta della documentazione acquisita, si propone l'**ESCLUSIONE** dalla procedura di gara di che trattasi dell'operatore economico **Ditta Leucosservice soc.coop ari rappresentata da Delle Donne Massimiliano con sede legale VIALE XXIV MAGGIO ,88- Genzano di Lucania (PZ), CF. 01966080762.**

In prosieguo si procede all'esame della documentazione relativa al concorrente **Ditta: CE.RI.SA. SRL rappresentata da AMANTEA FRANCESCO con sede legale CONTRADA EPISCOPANI,4 87050 ROVITO (COSENZA) CF: 03380030787.**

Dal sistema AVCPASS risulta essere stata dedotta la seguente documentazione, depositata agli atti di gara:

- Certificato del Casellario giudiziale con esito: Nulla iscrizione nella Banca Dati casellario.
- Visura Infocamere – registro imprese Società **CE.RI.SA. SRL**
- Esito verifica regolarità fiscale relativa al C.F. **03380030787** riportante l'esito "la posizione è regolare"
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con esito: Nulla.
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese – ANAC riportante la dicitura: "Non sono presenti Annotazioni associabili all'OE indicato"

La documentazione dedotta dal sistema AVCPASS risulta essere conforme a quanto dichiarato dall'operatore economico in sede di gara.


Dallo sportello unico previdenziale risulta essere stato dedotto il DURC per il C.F. **03380030787** avente protocollo comunicazione INAIL_17812828, e riportante l'esito **DURC REGOLARE.**


La documentazione relativa al DURC risulta essere conforme a quanto dichiarato dall'operatore economico in sede di gara.

Il concorrente **CE.RI.SA. SRL** risulta essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, **conformemente a quanto dichiarato in sede di gara.**

Il presente verbale viene trasmesso al competente organo della Stazione appaltante per l'adozione dei provvedimenti di esclusione e di scorrimento della graduatoria.

Alle ore 13:15 viene chiusa la seduta. Di quanto sopra si è redatto il presente verbale e previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso

IL RUP
(d.ssa Anna Lisa MARINO)


IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA
(ing. Donato Michele RAMUNNO)


COMPONENTE ESPERTO
(d.ssa Laura MONGIELLO)